

COMUNE DI CINGIA DE' BOTTI

Provincia di Cremona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

C O P I A

N. 4 del 28/02/2025

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU), DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMI DA 738 A 783, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 E S.M.I.: APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2025

L'anno duemilaventicinque, addì ventotto del mese di febbraio alle ore 18:30, presso il Municipio Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco SINDACO NICOLO' GARAVELLI il Consiglio Comunale.

N.	Cognome e Nome	P	A
1	GARAVELLI NICOLO'	SI	
2	PONZONI ELEONORA	SI	
3	NICOLINI REBECCA		SI
4	KHURL NAVROOP	SI	
5	SCANACAPRA CLAUDIO	SI	
6	GHIGI PAOLO	SI	
7	GANDOLFI TANIA	SI	
8	ZANACCHI GIANLUCA		SI
9	ROSSI FABIO		SI
10	RAINERI UMBERTO	SI	
11	CAPELLI MERILLE	SI	

Presenti n. 8

Assenti n. 3

Partecipa il Segretario Comunale DR.SSA MARIA LIVIA BONI.

Assessore Esterno:

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

OGGETTO:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU), DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMI DA 738 A 783, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 E S.M.I.: APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2025

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

➤ che l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2016), istituì, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC), la quale:

- si basava su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

- si componeva di tre distinte entrate, ovvero dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articolava nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

➤ che la Legge 27 dicembre 2019, n. 160, rubricata "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022.*", ha introdotto importanti novità in materia di fiscalità locale, sia in ambito di riscossione, sia in relazione ai tributi comunali;

➤ che, in particolare, l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha disposto che "*A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.*";

➤ che, pertanto, il citato art. 1, comma 738, della legge di bilancio 2020 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'imposta unica comunale (IUC), ad eccezione della tassa sui rifiuti (TARI) che continua ad applicarsi;

➤ che, ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783, della legge di bilancio 2020, a decorrere dal 1° gennaio 2020 è stata istituita la c.d. "nuova" IMU, con la quale il legislatore ha realizzato l'accorpamento delle fattispecie in precedenza assoggettate alla TASI, così sopprimendo la "doppia imposizione" sugli immobili;

CONSIDERATO:

➤ che il citato art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha provveduto ad abrogare, a decorrere dall'anno 2020, la TASI, le disposizioni di disciplina della quale sono state assorbite da quelle introdotte per la disciplina della c.d. "nuova" IMU, la quale trova applicazione in tutti i comuni del territorio nazionale;

➤ che i presupposti della c.d. "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente

imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

➤ che, a norma del citato comma 740, il possesso dell'abitazione principale o assimilata e relative pertinenze, come definite alle lettere b) e c) del comma 741, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

➤ che il comma 741 definisce gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali e relative pertinenze, le aree fabbricabili e i terreni agricoli;

➤ che l'art. 5-decies, comma 1, del D.L. n. 146/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 215/2021, ha modificato la definizione di "abitazione principale" contenuta nell'art. 1, comma 741, lett. b), della Legge n. 160/2019, che ora dispone: *"per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo"*;

➤ che, sempre in tema di "abitazione principale", la sentenza della Corte costituzionale 12 settembre-13 ottobre 2022, n. 209, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 ottobre 2022, n. 42 - Prima serie speciale, ha dichiarato, tra l'altro:

1) l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, quarto periodo, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 1, comma 707, lettera b), L. 27 dicembre 2013, n. 147, nella parte in cui stabilisce: *«per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente»*, anziché disporre: *«per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente»*;

2) in via consequenziale, l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, quinto periodo, del D.L. n. 201 del 2011, come convertito, e successivamente modificato dall'art. 1, comma 707, lettera b), della legge n. 147 del 2013;

3) in via consequenziale, l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 741, lettera b), primo periodo, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, nella parte in cui stabilisce: *«per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente»*, anziché disporre: *«per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente»*;

4) in via consequenziale, l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 741, lettera b), secondo periodo, della legge n. 160 del 2019;

5) in via consequenziale, l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 741, lettera b), secondo periodo, della legge n. 160 del 2019, come successivamente modificato dall'art. 5-decies, comma 1, del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215;

➤ che il comma 742 individua il comune quale soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU, e assoggetta all'IMU tutti gli immobili la

cui superficie insista, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

➤ che il comma 743 individua, quali soggetti passivi dell'imposta:

- i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
- il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli;
- nel caso di concessione di aree demaniali, il concessionario;
- per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il locatario, a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
- in presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni;

➤ che il comma 744 conferma la riserva allo Stato del gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento, ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la "vecchia" IMU;

➤ che il comma 745, stabilito che la base imponibile dell'imposta è costituita dal valore degli immobili, riporta le modalità di calcolo della base imponibile per i fabbricati iscritti in catasto, riproponendo i coefficienti applicati alla "vecchia" IMU, ed introduce la precisazione che le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo;

➤ che, al comma 746, viene disciplinato il calcolo della base imponibile per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, per le aree fabbricabili e per i terreni agricoli nonché per quelli non coltivati;

➤ che, al comma 747, sono individuate le tre fattispecie che possono godere dell'abbattimento del 50% della base imponibile, ovvero:

- a) fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;
- c) le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;

➤ che, a norma del comma 754, l'aliquota di base - per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi 750 (fabbricati rurali ad uso strumentale), 751 (fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita), 752 (terreni agricoli) e 753 (immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D) - è stabilita nella misura dello 0,86 per cento, con possibilità per il comune, con deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla sino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

➤ che, a norma del comma 755 (modificato dall'art. 108, comma 1, del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126), a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

➤ che il comma 748 fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il comune, con deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla di 0,1 punti percentuali o di diminuirla fino all'azzeramento;

➤ che il comma 749 prevede che, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

➤ che il comma 750 stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni di ridurla fino all'azzeramento;

➤ che, a norma del comma 751, a decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (c.d. beni merce), finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU;

➤ che il comma 752 stabilisce l'aliquota di base per i terreni agricoli nella misura dello 0,76 per cento, con facoltà per i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla sino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

➤ che il comma 753 stabilisce l'aliquota di base per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D nella misura dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, con facoltà per i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla sino all'1,06 per cento o di diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

➤ che il comma 756, modificato dall'art. 1, comma 837, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, prevede che i comuni, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai citati commi da 748 a 755, esclusivamente con riferimento alle fattispecie da individuarsi con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono essere modificate o integrate le fattispecie individuate con il predetto decreto;

➤ che, ai sensi del comma 757, anche qualora il comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate all'art. 1, commi da 748 a 755, dalla Legge n. 160/2019 e s.m.i., la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un

apposito prospetto delle aliquote che forma parte integrante della deliberazione stessa. La deliberazione approvata senza il predetto prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771;

➤ che, ai sensi del comma 767, ultimo periodo, introdotto dall'art. 1, comma 837, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al terzo periodo del medesimo comma 767, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al comma 767, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755;

➤ che i commi 758 e 759 disciplinano le fattispecie esenti dall'imposta;

➤ che l'art. 1, comma 81, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, ha modificato il citato comma 759 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 come segue: *"All'articolo 1, comma 759, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente i casi di esenzione dall'imposta municipale propria, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:*

«g-bis) gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione».";

➤ che l'art. 1, comma 82, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 dispone: *"Per ristorare i comuni per le minori entrate derivanti dall'attuazione della lettera g-bis) del comma 759 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, introdotta dal comma 81 del presente articolo, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 62 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Le modalità di accesso alle erogazioni del fondo sono definite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali."*;

➤ che, ai sensi dell'art. 78-bis, comma 3, del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, *"Le disposizioni in materia di imposta municipale propria si interpretano, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che si considerano coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali anche i pensionati che, continuando a svolgere attività in agricoltura, mantengono l'iscrizione nella relativa gestione previdenziale e assistenziale agricola."*;

➤ che il comma 760 ha confermato l'abbattimento nella misura del 25 per cento (imponibile al 75 per cento) per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla Legge n. 431/1998, per le quali il comune può stabilire una specifica aliquota, ai sensi del comma 754;

➤ che, ai sensi del comma 761, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;

➤ che, ai sensi dell'art. 1, commi 48 e 49, della Legge n. 178/2020, a decorrere dall'anno

2021 è ridotta alla metà l'IMU dovuta per una sola unità immobiliare a uso abitativo, purché non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia. Per tali immobili, la tassa sui rifiuti avente natura di tributo (TARI) o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo è dovuta in misura ridotta di due terzi. È istituito un apposito Fondo di ristoro in favore dei comuni a compensazione delle minori entrate con dotazione annua di 12 milioni di euro a decorrere dal 2021;

DATO ATTO:

- che il comma 777 ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigore di I.C.I., consentendo che, ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni possano con proprio regolamento:

a) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;

b) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;

c) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici;

d) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati all'obiettivo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso;

e) stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

- che la potestà regolamentare del comune può essere esercitata entro i limiti posti dal richiamato art. 52, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che recita: *“Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.”*;

VISTO il D.M. 7 luglio 2023, emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze, rubricato *“Individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.”*, con il quale sono state individuate le fattispecie in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 1, commi da 748 a 755, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e sono state stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione, al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, del relativo prospetto di cui all'art. 1, comma 757, della legge n. 160 del 2019, il quale prevede che, in ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote IMU rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755 della medesima legge n. 160 del 2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote IMU deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il citato decreto ministeriale 7 luglio 2023, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa, con la conseguenza che la deliberazione approvata senza il prospetto non è idonea a produrre i propri effetti;

CONSIDERATO:

- che il medesimo D.M. 7 luglio 2023 aveva previsto, all'art. 7, che, in ragione della portata innovativa e della complessità dell'applicazione informatica, adottata in attuazione delle disposizioni della legge n. 160 del 2019, l'obbligo di utilizzare l'applicazione informatica per l'approvazione del prospetto delle aliquote dovesse essere fissato all'anno di imposta 2024 e che, al solo scopo di consentire ai comuni di testare l'applicazione informatica, in vista dell'obbligatorietà sancita a decorrere dall'anno di imposta 2024, la stessa dovesse essere resa disponibile nel corso dell'anno 2023;

- che l'art. 6-ter del D.L. 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 novembre 2023, n. 170, ha previsto, al comma 1, la proroga del termine di decorrenza dell'obbligo di utilizzare il prospetto delle aliquote dell'IMU, stabilendo che *"In considerazione delle criticità riscontrate dai comuni, a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno d'imposta 2025."*;

VISTO il D.M. 6 settembre 2024, emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze, rubricato *"Integrazione del decreto 7 luglio 2023 concernente l'individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160."*, con il quale si è provveduto alla modifica e all'integrazione delle condizioni in base alle quali i comuni possono introdurre ulteriori differenziazioni delle aliquote di cui all'art. 1, commi da 748 a 755, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 all'interno di ciascuna delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU) già previste dal decreto 7 luglio 2023;

CONSIDERATO che l'art. 2 del citato D.M. 6 settembre 2024 ha disposto che, ai sensi dell'art. 6-ter, comma 1, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica di cui all'art. 3, comma 1, decorre dall'anno di imposta 2025;

VISTO il comunicato del Ministero dell'economia e delle finanze del 31 ottobre 2024, che ha reso nota l'apertura ai comuni dell'applicazione informatica per l'approvazione del "prospetto delle aliquote" dell'IMU, all'interno dell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale", attraverso cui è possibile individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote dell'IMU, nonché elaborare e trasmettere il relativo prospetto;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, modificato dall'art. 1, comma 837, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197:

- le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;
- ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;
- in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;
- in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al terzo periodo del medesimo comma 767, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al comma 767, si applicano le

aliquote di base previste dai commi da 748 a 755, con la conseguenza che è oggi previsto l'obbligo di deliberare annualmente le aliquote IMU da applicare, a pena dell'applicazione delle aliquote nella misura "ordinaria";

RILEVATO:

- che, in deroga a quanto disposto dal terzo periodo del citato comma 767, l'art. 7, comma 3, del D.M. 7 luglio 2023 recita: *"Per il primo anno di applicazione obbligatoria del Prospetto, in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'art. 1, comma 767, terzo periodo, della legge n. 160 del 2019, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 del medesimo articolo 1 della legge n. 160 del 2019 e pubblicata nel termine di cui al successivo comma 767, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755 del citato articolo 1 della legge n. 160 del 2019. Le aliquote di base continuano ad applicarsi sino a quando il comune non approvi una delibera secondo le modalità di cui al periodo precedente."*;

- che, ai sensi dell'art. 4 del D.M. 7 luglio 2023, *"In caso di discordanza tra il Prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, prevale quanto stabilito nel Prospetto."*;

- che l'allegato A al citato D.M. 6 settembre 2024 ha sostituito l'allegato A del decreto 7 luglio 2023, con cui sono state individuate le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui all'art. 1, commi da 748 a 755, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

DATO ATTO CHE vengono **confermate le aliquote in vigore nell'anno 2024, riportate nel "prospetto delle aliquote"** generato attraverso l'apposita applicazione informatica disponibile nel Portale del federalismo fiscale;

DATO ATTO che, ai sensi del comma 762, che disciplina il versamento dell'imposta:

- in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre;

- resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno;

- il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente;

- il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757 pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno;

DATO ATTO:

- che il comma 763 disciplina il versamento dell'imposta per gli enti non commerciali, effettuato in tre rate, di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal "prospetto delle aliquote" di cui al comma 757, pubblicate ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento. Tali soggetti eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate;

- che, ai sensi del comma 765, il versamento del tributo è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in quanto compatibili, nonché attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e con le altre modalità previste dallo stesso codice;

VISTE le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 161 a 169, della Legge n. 296/2006, direttamente richiamate dalla Legge n. 160/2019;

RICORDATO che, ai sensi dell'art. 172, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., al bilancio di previsione sono allegate *“le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;

ATTESO, pertanto, che, come si desume dalla testé citata previsione, l'approvazione delle aliquote e delle tariffe costituisce oggetto di deliberazioni necessariamente autonome e, ordinariamente, precedenti rispetto all'approvazione del bilancio, di cui costituisce un presupposto, risultando correlativamente non configurabile un'approvazione implicita delle aliquote e delle tariffe attraverso l'approvazione del bilancio;

CONSIDERATO che, per effetto del comma 780, a decorrere dal 1° gennaio 2020 risultano abrogati:

- l'articolo 8, ad eccezione del comma 1, e l'articolo 9, ad eccezione del comma 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
- l'articolo 13, commi da 1 a 12-ter e 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;
- tutte le disposizioni incompatibili con l'IMU disciplinata dalla Legge n. 160/2019;

VISTI:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*, e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, rubricato *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.”*, e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).”*, e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.”*;
- la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014).”*, e successive modifiche ed integrazioni;

- il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, recante *“Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.”*;

- il D.L. 30 aprile 2019, n. 34, recante *“Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi.”*, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58;

- il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, recante *“Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili.”*, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157;

RICHIAMATI:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, di cui all'art. 1, comma 1, della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

- l'art. 119 della Costituzione, come sostituito dall'art. 5 della Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 e, successivamente, modificato dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 4, della L. Cost. 20 aprile 2012, n. 1, il quale prevede, ai commi 1 e 2, che *“I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.*

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.”;

- l'art. 149 (*Principi generali in materia di finanza propria e derivata*) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che, ai commi da 1 a 3, recita:

“1. L'ordinamento della finanza locale è riservato alla legge, che la coordina con la finanza statale e con quella regionale.

2. Ai comuni e alle province la legge riconosce, nell'ambito della finanza pubblica, autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3. La legge assicura, altresì, agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente. A tal fine i comuni e le province in forza dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.”;

- l'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214/2011, nel testo sostituito dall'art. 15-bis, comma 1, lett. a), del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, che dispone: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. [...]”*;

- l'art. 13, comma 15-bis, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n.

214/2011 - comma inserito dall'art. 15-bis, comma 1, lett. b), del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 -, a norma del quale: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.”*;

- il D.M. 20 luglio 2021, recante *“Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane.”*, emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, in attuazione del citato art. 13, comma 15-bis, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214/2011;

- l'art. 15-bis, comma 2, del citato D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, che ha disposto l'abrogazione del comma 2 del sopra richiamato art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che prevedeva che la pubblicazione delle deliberazioni, regolamentari e tariffarie adottate dagli enti locali al fine di disciplinare i tributi di rispettiva competenza, avvenisse mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale e stabiliva che la trasmissione degli atti al Ministero delle finanze avvenisse entro il termine di trenta giorni dalla data di intervenuta esecutività dei medesimi;

VISTA la circolare n. 2/DF del 22 novembre 2019 (Prot. n. 41981) diramata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze - Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, con oggetto: *“Art. 15-bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali. Chiarimenti.”*;

PRESO ATTO che, come chiarito dal MEF nella citata circolare con riferimento alle disposizioni introdotte dall'art. 15-bis del D.L. n. 34/2019, convertito dalla L. n. 58/2019, nella disciplina della pubblicità e dell'efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie adottate dagli enti locali in materia tributaria, la principale novità recata dal citato art. 15-bis del D.L. n. 34/2019 risiede nell'attribuzione alla pubblicazione dei predetti atti sul sito internet www.finanze.gov.it del valore di pubblicità costitutiva con riferimento alla generalità dei tributi comunali;

CONSIDERATO, inoltre, che la medesima circolare n. 2/DF del 22 novembre 2019 ha ribadito che la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione:

- ha natura di atto ricognitivo delle deliberazioni di determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi già adottate dall'ente locale per l'anno di riferimento e svolge la funzione di autorizzazione a darvi esecuzione, tant'è che ai, ai sensi dell'art. 172, comma 1, lett. c), del TUEL, esse costituiscono documenti da allegare al bilancio medesimo;

- pertanto, pur tenendo ovviamente conto delle aliquote e delle tariffe da applicare per l'esercizio, non può essere considerata essa stessa quale atto di determinazione delle medesime. Le aliquote e le tariffe, infatti, devono essere oggetto di espresse manifestazioni di volontà necessariamente autonome e precedenti rispetto all'approvazione del bilancio, di cui costituiscono un presupposto;

RICHIAMATO l'art. 151, comma 1, del T.U.E.L., il quale stabilisce al 31 dicembre il termine entro il quale gli enti locali deliberano il bilancio di previsione finanziario riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale, salvo differimento, da disporsi con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed

autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

DATO ATTO che la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione (DUP) 2025/2027 e il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025/2027 risultano in corso di approvazione;

UDITA la proposta del Sindaco in ordine all'articolazione delle aliquote IMU per l'anno 2025;

RITENUTO, al fine di disporre delle risorse finanziarie necessarie a far fronte ai programmi di spesa previsti e allo scopo di garantire la corretta gestione e il mantenimento dei servizi erogati da questo ente, come risulta dagli obiettivi strategici e operativi e dalle linee di indirizzo previsti dalla nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione (DUP) 2025/2027 e dai dati finanziari e contabili raccolti in sede di predisposizione dello schema di Bilancio di previsione finanziario 2025/2027 e dei relativi allegati, di approvare le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2025 come da prospetto allegato;

ESAMINATO altresì il prospetto delle aliquote IMU elaborato, per l'anno 2025, utilizzando l'applicazione informatica resa disponibile dal Ministero dell'economia e delle finanze nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale", secondo la procedura prevista dai richiamati decreti 7 luglio 2023 e 6 settembre 2024, sulla base delle possibilità offerte dal nuovo sistema informatico;

RIMARCATO che, ai sensi del comma 767 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti IMU hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano inseriti nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

TENUTO CONTO che, per quanto non specificamente ed espressamente previsto nel vigente Regolamento comunale di disciplina dell'imposta, si rinvia alle norme vigenti inerenti alla "nuova" IMU e alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 luglio 2000, n. 212, recante "*Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente*" (c.d. Statuto dei diritti del contribuente), e successive modifiche ed integrazioni;

ACQUISITO, ai sensi degli artt. 49, comma 1, 147 e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il parere favorevole espresso dalla Responsabile del Servizio Finanziario, sotto il profilo della regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

ACQUISITO, ai sensi degli artt. 49, comma 1, 147, 147-bis, comma 1, e 153 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il parere favorevole espresso dalla Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile;

CON VOTI favorevoli 6 – Contrari: 0 – Astenuti n.2 : Sigg.ri Raineri Umberto e Capelli Merille espressi in forma palese per alzata di mano

D E L I B E R A

- 1) **DI DARE ATTO** che le premesse, alle quali si fa qui il più ampio e completo rinvio recettizio, formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- 2) **DI APPROVARE** le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2025 come riportate nel "Prospetto delle aliquote", allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, prodotto utilizzando l'applicazione informatica resa disponibile dal Ministero dell'economia e delle finanze nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale" secondo la procedura prevista dai decreti 7 luglio 2023 e 6 settembre 2024;
- 3) **DI DARE ATTO** che il prospetto riporta le aliquote, le detrazioni e le esenzioni, definite nel rispetto della potestà riconosciuta all'ente locale, ferma restando la disciplina del legislatore nazionale in materia di esenzioni e riduzioni, alla quale si rinvia a completamento del sistema di applicazione dell'IMU;
- 4) **DI DARE ATTO** che, per le motivazioni esposte in premessa e qui richiamate e recepite, le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) da applicarsi per l'anno 2025 sono state quelle indicate nel prospetto allegato "Prospetto aliquote IMU – Comune di CINGIA DE' BOTTI ", generato attraverso l'apposita applicazione informatica disponibile nel Portale del federalismo fiscale;
- 5) **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 1, comma 762, della Legge n. 160/2019, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, i soggetti passivi dell'imposta effettueranno il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno 2025 in due rate, scadenti la prima il 16 giugno 2025 e la seconda il 16 dicembre 2025, ferma, in ogni caso, la facoltà del contribuente di provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno 2025;
- 6) **DI FAR CONSTARE** che la gestione delle attività di accertamento e riscossione spontanea dell'imposta municipale propria (IMU) sarà prettamente interna, ossia eseguita in economia, con personale proprio, direttamente dal Comune di CINGIA DE' BOTTI
- 7) **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione costituirà allegato al Bilancio di previsione finanziario 2025/2027, così come disposto dall'articolo 172, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- 8) **DI EVIDENZIARE** che, a norma dell'articolo 193, comma 3, ultimo periodo, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., ove fosse necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, questo ente potrà modificare le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2 del medesimo art. 193 del T.U.E.L., ossia entro il termine per l'adozione del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio, ora fissato al 31 luglio;
- 9) **DI DEMANDARE** agli uffici competenti gli adempimenti utili alla trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze del "Prospetto delle aliquote", mediante l'apposita procedura telematica disciplinata dai decreti 7 luglio 2023 e 6 settembre 2024, entro il 14 ottobre dell'anno di riferimento del tributo, in modo che il prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno;
- 10) **DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento alla Responsabile del Servizio Finanziario e all'Ufficio Tributi, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza;
- 11) **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione sarà pubblicata, con effetto di pubblicità legale, per quindici giorni consecutivi all'Albo pretorio *on line*, nel sito internet istituzionale, del Comune, accessibile al pubblico, ai sensi del combinato disposto dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32, commi 1 e 5, della Legge 18 giugno 2009, n. 69;
- 12) **DI ASSolvere** agli obblighi di pubblicazione prescritti, in materia di trasparenza, dal D.Lgs. n. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni;

- 13) **DI DARE** la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici e pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione appositamente destinata;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

considerata l'urgenza di provvedere in merito

DOPO separata ed autonoma votazione, espressa in forma palese,

CON VOTI favorevoli 6 – Contrari: 0 – Astenuti n.2 : Sigg.ri Raineri Umberto e Capelli Merille
espressi in forma palese per alzata di mano

D E L I B E R A

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.-

COMUNE DI CINGIA DE' BOTTI

Provincia di Cremona

DELIBERAZIONE DI C.C. N. 4 DEL 28/02/2025

OGGETTO:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU), DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMI DA 738 A 783, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 E S.M.I.: APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2025

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Cingia de' Botti, 20.02.2025

IL RESPONSABILE DI AREA

F.TO NICOLO' GARAVELLI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Cingia de' Botti, 20.02.2025

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.TO NICOLO' GARAVELLI

Prospetto aliquote IMU - Comune di CINGIA DE' BOTTI

ID Prospetto 4550 riferito all'anno 2025

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,57%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019	SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)	0,1%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)	1,06%
Terreni agricoli	1,06%
Aree fabbricabili	1,06%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	1,06%

Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:

Nessuna esenzione presente.

Precisazioni

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.

Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.

Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.

Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".

Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Documento generato il 5/12/2024 alle 11:29:22

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 4 DEL 28/02/2025

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.to GARAVELLI NICOLO'

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DR.SSA BONI MARIA LIVIA

Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo comunale il **17/04/2025** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data: 17/04/2025

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DR. RIZZO ANGELO

Attesto che la presente deliberazione è conforme all'originale.

Data: 17/04/2025

IL SEGRETARIO COMUNALE

DR. RIZZO ANGELO

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il giorno **28/02/2025**.

Data: 28/02/2025

IL SEGRETARIO COMUNALE

DR.SSA BONI MARIA LIVIA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il giorno **27/04/2025**.

Data: 27/04/2025

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DR. RIZZO ANGELO
